



Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Oratorio S.S. Pietro e Paolo
Via S. Caterina, 9 - Tel: 0362/928920
20832 - Desio (Monza e Brianza)
Codice Fiscale: 91095410154
Email: info@gsosanpietroepaolo.it
Associazione di Promozione Sociale



Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 Dicembre 2023

Il giorno 14 Dicembre 2023 alle ore 21:00 presso la sede dell'Associazione in Via Santa Caterina 9 - Desio si riunisce in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 13 Dicembre 2023 alle ore 9:00, l'Assemblea straordinaria dei Soci.

Risultano presenti, sia di persona che per delega, n. 16 Soci rappresentanti la maggioranza per più del 50% dei soci con diritto di voto (n. 21), come risultante dal foglio presenze, che resterà conservato agli atti. E' inoltre presente il Presidente Maroni Paolo.

Vengono nominati, con il consenso unanime dei presenti, Presidente e Segretario della riunione rispettivamente i Sigg. Maroni Paolo e Sabino Dente.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea, ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto per le assemblee straordinarie, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifica dello Statuto al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del conseguimento del relativo riconoscimento ai fini dilettantistici.

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, su invito del Presidente, prende la parola il Consigliere Sabino Dente, il quale chiarisce che lo statuto associativo deve essere modificato al fine di renderlo conforme alle normative previste dal decreto legislativo n. 36 del 2021 e successive modificazioni e integrazioni, ed inoltre deve essere adeguato ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni, al fine dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, oltre che del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; entrambe le iscrizioni permetteranno il relativo riconoscimento rispettivamente ai fini sportivi dilettantistici e di associazione di promozione sociale.

[Firma]



Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Oratorio S.S. Pietro e Paolo
Via S. Caterina, 9 – Tel: 0362/628920
20832 – Desio (Monza e Brianza)
Codice Fiscale: 91095410154
Email: info@gsosanpietroepaolo.it
Associazione di Promozione Sociale



Il Consigliere proseguendo segnala che l'associazione è chiamata ad uniformare il proprio statuto, alle nuove disposizioni normative, entro il 31 Dicembre 2023, al fine di mantenere l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Prende poi la parola il Presidente il quale dà lettura della bozza di statuto, commentando le modifiche rispetto al vigente testo statutario e proponendone l'approvazione da parte dell'assemblea.

Si apre quindi la discussione durante la quale vengono forniti i chiarimenti necessari in merito alle modifiche statutarie proposte. Al termine della discussione, all'unanimità,

Delibera

- di approvare il testo del nuovo statuto che viene riportato in calce al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.
- di dare mandato al Presidente Sig. Maroni Paolo e al Tesoriere Sig. Sabino Dente, anche disgiuntamente tra loro, di registrare il presente verbale integrato con lo statuto presso l'Agenzia delle Entrate e di inviarlo agli Enti competenti, nonché di provvedere alle pratiche necessarie all'iscrizione presso i registri nazionali di riferimento.

Alle 22:00 non essendoci altro da deliberare, il presidente, previa lettura del presente verbale, dichiara sciolta l'assemblea.

Ai fini della registrazione del presente atto, si chiede l'esenzione dall'imposta di di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma quinto, del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 2017).

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Paolo Maroni

Sabino Dente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2
ATTO REGISTRATO AL N. 2107
SERIE 3
DEL 20 DIC. 2023
IMPOSTE ASSOLTE PER
Euro 0,00
OLTRE SANZIONI DI BOLLO
Euro 0,00

Stefania Maria CASTELLANO
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura VIAZZI



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

**"Gruppo Sportivo Oratorio S.S. Pietro e Paolo Associazione Sportiva
Dilettantistica – APS"**
o in breve "Gruppo Sportivo Oratorio S.S. Pietro e Paolo A.S.D. – APS"

TITOLO I

Denominazione - Sede – Finalità/Scopo - Durata

Art. 1 - Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., è costituita l'Associazione "Gruppo Sportivo Oratorio S.S. Pietro e Paolo Associazione Sportiva Dilettantistica – APS" in breve "Gruppo Sportivo Oratorio S.S. Pietro e Paolo A.S.D. – APS" (di seguito anche "Associazione"), avente la natura di associazione sportiva dilettantistica ai sensi del decreto legislativo n.36 del 2021 e di associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2017.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del

C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Desio (Monza e Brianza) Via Santa Caterina 9.

Il trasferimento della sede nel medesimo Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Finalità/Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

- a) promuove la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale e formativo, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato;
- b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
- c) promuove e sviluppa l'associazionismo sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
- d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza e la tutela;
- e) promuove la formazione extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- f) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni allo scopo promosse.

In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e

di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:

- a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

In qualità di Associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli Associati, di loro Familiari o di Terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti

associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea degli Associati la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività, con particolare riferimento alle discipline di Calcio, Pallavolo, Pallacanestro e ogni altra futura disciplina sportiva, non ricompresa nell'elenco precedente, purché sia una di quelle riconosciute dal CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché nell'emanando elenco del Dipartimento dello Sport;
- b) gestire gli impianti, campi, strutture sportive di vario genere e palestre, dell'Oratorio, tramite apposita convenzione, o di Terzi, da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a).

L'Associazione si inserisce integralmente e a pieno titolo nelle attività educative dell'Oratorio Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo ed è motivata dalla decisione degli Associati di vivere l'esperienza sportiva, secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.

L'Associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali, a cui l'Associazione è affiliata, con Enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, progetti educativi e corsi inerenti le discipline sportive di cui al punto a). L'Associazione organizzerà le sue attività coordinandosi con i Responsabili della Parrocchia, e;

- in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi della Parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechistiche rivolte ai ragazzi e ai giovani;
- curando la formazione dei dirigenti e degli allenatori, in collaborazione con gli Enti di promozione sportiva, le Federazioni Sportive Nazionali, a cui l'Associazione è affiliata, la Parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane;
- curando altresì la partecipazione dei propri Associati e di coloro che praticano le attività sportive, ai momenti formativi proposti dalla Parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, con il coinvolgimento, ove possibile, dei genitori degli atleti.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

TITOLO II

Associati

Art. 5 - Associati

Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

Possono essere Associati dell'Associazione le Persone Fisiche e gli Enti, che ne condividono le finalità e gli scopi associativi, e che si impegnino a realizzarli e ne accettino lo Statuto. Possono aderire all'associazione anche altre associazioni di promozione sociale, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante Associato.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Associato e sarà iscritto nel relativo libro degli Associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni del Consiglio Direttivo;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei rendiconti;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, i regolamenti associativi, le delibere degli Organi dell'Associazione;
- osservare lo Statuto e le direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI, a cui annualmente l'Associazione si affilia;
- corrispondere la quota associativa annuale e le quote di iscrizione alle attività istituzionali, alle quali l'Associato, e/o i suoi familiari, intenda volontariamente partecipare, entrambe stabilite dal Consiglio Direttivo; tali quote non sono trasmissibili, né restituibili o rivalutabili.

Le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli Associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute.

Art. 7 - Recesso – Esclusione – Causa di morte

La qualifica di Associato non è temporanea e si perde per recesso (dimissioni volontarie), esclusione, o a causa di morte.

Le dimissioni da Associato devono essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera raccomandata a/r o e-mail o PEC, o messaggio whatsapp, o altro sistema, purché idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottati dagli Organi dell'Associazione;

- b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera b) - essere comunicate agli Associati destinatari mediante lettera raccomandata a/r, ovvero a mezzo di PEC, e-mail, messaggio whatsapp, o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli Associati, che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Nel caso di decesso, agli eredi non spetta alcun diritto nell'ambito associativo.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente
- l'Organo di Controllo (qualora eletto)

I componenti degli Organi Sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – ove nominato – ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 9 - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli Associati iscritti nel libro degli Associati e in regola con il

versamento della quota associativa. Ciascun Associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Associato può ricevere sino a tre deleghe. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della adunanza mediante invio e-mail, e/o raccomandata a/r, e/o PEC, e/o messaggio whatsapp o altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e/o pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Tutte le delibere assembleari oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli Associati, sono rese disponibili presso la sede dell'Associazione.

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Teams, Zoom e piattaforme simili, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- elegge il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- elegge l'Organo di Controllo, qualora richiesto

- delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli Associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro cinque giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare:

- sulle modificazioni dello Statuto;
- sulla messa in liquidazione,
- sulla trasformazione, fusione, scissione, e
- sullo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario dell'adunanza, qualora il Segretario del Consiglio Direttivo sia assente.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto dell'associazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati iscritti nell'apposito libro degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione dell'associazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli Associati, iscritti nel libro degli Associati.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 15 Membri, e resta in carica 4 anni. La maggioranza dei Membri del Consiglio sono scelti tra le persone associate e sono rieleggibili. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli Associati ed esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo Consiglio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione con il primo dei non eletti in graduatoria e sottoporrà alla prima assemblea la ratifica della loro nomina e i neo-membri resteranno in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio; qualora non sia disponibile la graduatoria si procederà con la convocazione dell'assemblea per nuova elezione.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni, contemporanee, della metà più uno dei suoi componenti e in questo caso il Presidente deve convocare entro 10 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, provvedendo, contestualmente, all'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:

- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- il Segretario, e
- il Tesoriere.

Gli ultimi due incarichi possono essere conferiti al medesimo Membro del Consiglio. Qualora siano persone diverse, in caso di impedimento di uno dei due a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni, le funzioni dell'uno saranno assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dall'altro.

Qualora fosse la stessa persona, in caso di impedimento a svolgere le proprie funzioni, si provvederà a nuova nomina.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art.11 d.lgs. 36 del 2021).

Art. 12 - Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- fissare le quote sociali;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- assumere il coordinamento dei volontari e dei collaboratori di cui si avvale l'Associazione;
- predisporre, qualora lo ritenga opportuno, i regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi Membri;
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative,
- curare la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- disciplinare l'ammissione degli Associati;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno ovvero tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Membri.

La convocazione deve effettuarsi a mezzo lettera raccomandata a/r o e-mail, o PEC, o messaggio whatsapp, o altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data fissata dall'adunanza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo dell'adunanza.

Le adunanze possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Teams, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi Membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro membro designato dai presenti. Il Presidente dell'adunanza nomina un Segretario, qualora il Segretario del Consiglio Direttivo sia assente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo parere consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, può partecipare il Consulente Ecclesiastico, nella persona del Parroco, pro-tempore della Parrocchia dei santi Pietro e Paolo o del Vicario parrocchiale o di loro delegati, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività della Parrocchia.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro 10 giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Vicepresidente

Il Vicepresidente, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 15 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali degli Organi dell'Associazione e ne cura la tenuta dei relativi libri, coadiuva il Presidente nell'attuazione delle delibere degli Organi dell'Associazione oltre che nella progettazione dell'attività dell'Associazione e vigila sul pagamento delle quote sociali. Inoltre, è responsabile delle attività di mailing e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri Membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi, oltre che alle operazioni formali di incasso e di pagamento.

Art. 16 - Organo di Controllo (facoltativo)

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 16 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Associazione, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

TITOLO IV

Risorse economiche – Patrimonio - Esercizio Sociale

Art. 17 – Risorse economiche - Patrimonio - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli Associati.

Il rendiconto, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative annuali;
- quote di iscrizione derivanti dall'organizzazione di attività sportive;
- entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- erogazioni liberali degli Associati e di Terzi;
- contributi dello Stato, delle Regioni degli Enti Locali, della UE, di altri enti pubblici e privati;

- altre entrate provenienti da eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- altre entrate compatibili a norma di legge.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati, durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

TITOLO V

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 18 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente ma senza alcun vincolo, scelti tra i propri Associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Varie e Norma finale

Art. 19 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e in materia di associazioni sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Il Presidente

Paolo Maroni



Il Segretario

Sabino Dentè

